



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 2148-3-2021	Data/Ora Ricezione 28 Gennaio 2021 18:33:29	MTA
---	---	-----

Societa' : TECHEDGE S.p.A.  
Identificativo : 141915  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : TECHEDGEN01 - Emanuele E. Navoriti  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 28 Gennaio 2021 18:33:29  
Data/Ora Inizio : 28 Gennaio 2021 18:33:31  
Diffusione presunta  
Oggetto : Techedge: OPA Temistocle - Comunicato  
stampo risultati definitivi dell'Offerta

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

**OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA PROMOSSA DA TEMISTOCLE S.R.L. SU AZIONI ORDINARIE DI TECHEDGE S.P.A.**

**COMUNICATO STAMPA**

**ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti")**

\* \* \* \*

**RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA**

**RAGGIUNGIMENTO DEL 97,62% DEL CAPITALE SOCIALE DI TECHEDGE S.P.A.**

**MODALITÀ E TERMINI DI ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 108, COMMA 1, DEL TUF**

\* \* \* \*

**Milano, 28 gennaio 2021** – Facendo seguito a quanto precedentemente comunicato in data 22 gennaio 2021, Temistocle S.r.l. (l'“**Offerente**”) rende noto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, i risultati definitivi delle adesioni all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'“**Offerta**”) promossa ai sensi e per gli effetti degli articoli 102, 106, comma 3, lett. b), e 109 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”), su complessive n. 11.570.926 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, rappresentative del 44,89% del capitale sociale di Techedge S.p.A. (l'“**Emittente**”).

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato dalla Consob con delibera n. 21648 del 18 dicembre 2020 e pubblicato in data 23 dicembre 2020 (il “**Documento di Offerta**”).

**1. RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA**

Si rammenta che il Periodo di Adesione all'Offerta si è concluso in data 22 gennaio 2021, alle ore 17:30 (ora italiana).

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da BPER Banca S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, risultano portate in adesione all'Offerta n. 10.958.241 Azioni, pari al 42,51% del capitale sociale dell'Emittente e al 94,70% delle Azioni oggetto dell'Offerta. I risultati definitivi confermano, dunque, i risultati provvisori precedentemente comunicati in data 22 gennaio 2021.

Si precisa che (i) alla data di pubblicazione del Documento di Offerta, l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto con l'Offerente detenevano complessivamente n. 14.206.304 Azioni, rappresentative del 55,11% del capitale sociale dell'Emittente e (ii) nel periodo

intercorrente tra la data del Documento di Offerta e la data di chiusura del Periodo di Adesione, l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto con l'Offerente non hanno effettuato, né direttamente né indirettamente, acquisti aventi ad oggetto Azioni dell'Emittente al di fuori dell'Offerta.

Per completezza, si segnala che - come reso noto al mercato con comunicato diffuso in data odierna ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c) del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato ed integrato - in data odierna l'Offerente ed Equilybra S.p.A., Persona che Agisce di Concerto con l'Offerente, hanno sottoscritto un contratto di compravendita avente ad oggetto il trasferimento in favore dell'Offerente di n. 200.000 Azioni dell'Emittente di proprietà della stessa Equilybra S.p.A.. L'esecuzione dell'operazione avverrà in data 29 gennaio 2021, medesima data prevista per il pagamento del corrispettivo da riconoscere agli aderenti all'Offerta e per il trasferimento della proprietà delle Azioni portate in adesione all'Offerta in favore dell'Offerente.

Alla luce di quanto sopra precisato e sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta, l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto con l'Offerente verranno a detenere complessive n. 25.164.545 Azioni, pari al 97,62% del capitale sociale dell'Emittente.

Restano conseguentemente ancora in circolazione n. 612.685 Azioni, rappresentative del 2,38% del capitale sociale dell'Emittente.

Pertanto, si conferma la sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 3, lett. b), del Regolamento Emittenti la Riapertura dei Termini non avrà luogo.

## **2. DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

L'Offerente riconoscerà agli aderenti all'Offerta un corrispettivo in contanti pari a Euro 5,40 (cinque/40) per ciascuna Azione portata in adesione (il "**Corrispettivo**"), il quale sarà corrisposto agli aderenti all'Offerta, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle Azioni, il **29 gennaio 2021** (la "**Data di Pagamento**"). Il controvalore complessivo che alla Data di Pagamento dovrà essere corrisposto dall'Offerente ai titolari delle Azioni portate in adesione all'Offerta è pari a Euro 59.174.501,40.

Il Corrispettivo sarà corrisposto in contanti e verrà versato dall'Offerente all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, che trasferirà i fondi agli Intermediari Depositari per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli Aderenti medesimi sulla Scheda di Adesione.

L'obbligo dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo ai sensi dell'Offerta si intenderà adempiuto nel momento in cui l'ammontare del Corrispettivo sarà stato trasferito all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni.

Resta ad esclusivo carico dei soggetti Aderenti all'Offerta il rischio che l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni o gli Intermediari Depositari

non provvedano a trasferire tale ammontare agli aventi diritto, ovvero ne ritardino il trasferimento.

### **3. ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 108, COMMA 1, DEL TUF**

Come anticipato *supra*, sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta, l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto con l'Offerente verranno a detenere complessive n. 25.164.545 Azioni, pari al 97,62% del capitale sociale dell'Emittente.

Pertanto, l'Offerente rende noto che:

- (i) ai sensi dell'art. 40-bis, comma 3, lett. b), del Regolamento Emittenti, la Riapertura dei Termini dell'Offerta non avrà luogo;
- (ii) essendosi verificati i presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF, l'Offerente sarà tenuto ad acquistare da qualunque azionista ne faccia richiesta, allo stesso Corrispettivo dell'Offerta, nel contesto della relativa procedura, le n. 612.685 Azioni ancora in circolazione, rappresentative del 2,38% del capitale sociale dell'Emittente (le “**Azioni Residue**”) ad un prezzo per azione pari al Corrispettivo.

Il numero di Azioni Residue oggetto della procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF potrebbe variare in diminuzione qualora l'Offerente e/o le Persone che Agiscono di Concerto con l'Offerente, nel periodo tra la conclusione del Periodo di Adesione e la conclusione del Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita (come *infra* definito), acquistino Azioni sul mercato ai sensi della normativa applicabile.

La procedura concordata con Borsa Italiana per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF si svolgerà nel rispetto delle modalità e dei termini di seguito indicati.

#### **3.1 Corrispettivo per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF**

In conformità a quanto previsto dall'articolo 108, comma 3, del TUF, il corrispettivo per ciascuna Azione Residua che l'Offerente acquisterà dai rispettivi titolari sarà pari al Corrispettivo dell'Offerta, ossia Euro 5,40 (cinque/40) per ciascuna Azione Residua (il “**Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto**”). In considerazione del numero delle Azioni Residue, il controvalore complessivo delle Azioni Residue oggetto dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF è pari a Euro 3.308.499,00.

Si precisa che, come già indicato nelle Sezioni A.2 e G.1. del Documento di Offerta, in data 22 dicembre 2020 la Banca Intesa Sanpaolo ha emesso la Garanzia di Esatto Adempimento, impegnandosi irrevocabilmente a pagare, su richiesta dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, con fondi immediatamente disponibili, il

corrispettivo delle Azioni portate in adesione anche nell'ipotesi di adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF.

### **3.2 Periodo per la presentazione delle richieste di vendita**

In conformità a quanto previsto dall'articolo 108, comma 6, del TUF e come concordato con Borsa Italiana, l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF avverrà attraverso la riapertura dei termini dell'Offerta dalle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 1° febbraio 2021 e terminerà alle ore 17:30 del giorno 19 febbraio 2021, estremi inclusi (il "**Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita**").

### **3.3 Modalità di presentazione delle richieste di vendita**

I titolari delle Azioni Residue (gli "**Azionisti Richiedenti**") potranno chiedere all'Offerente di acquistare le proprie Azioni Residue nel corso del Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita, mediante presentazione all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, entro e non oltre l'ultimo giorno del Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita (*i.e.* il 19 febbraio 2021), del relativo modulo di richiesta (la "**Richiesta di Vendita**") debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto, con contestuale deposito delle Azioni Residue presso il medesimo Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni. L'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni che raccoglierà le Richieste di Vendita è il medesimo che, in conformità a quanto indicato al Paragrafo B.4 del Documento di Offerta, ha raccolto le adesioni all'Offerta, ossia BPER Banca S.p.A..

Gli Azionisti Richiedenti potranno altresì consegnare la Richiesta di Vendita e depositare le Azioni Residue ivi indicate presso gli Intermediari Depositari, a condizione che la consegna e il deposito siano effettuati in tempo utile per consentire agli Intermediari Depositari di provvedere al deposito delle Azioni Residue presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro e non oltre l'ultimo giorno del Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita (*i.e.* il 19 febbraio 2021).

Le Azioni Residue, al fine di poter essere vendute nell'ambito della procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF, dovranno risultare regolarmente iscritte e disponibili su un conto titoli dell'Azionista Richiedente e da questi acceso presso un Intermediario Depositario.

Le Azioni Residue dovranno essere libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, reali, obbligatori e personali, e dovranno essere liberamente trasferibili all'Offerente. Infine, le Azioni Residue rivenienti da operazioni di acquisto effettuate sul mercato potranno essere portate in adesione alla procedura solo a seguito dell'intervenuto regolamento delle operazioni medesime nell'ambito del sistema di liquidazione.

Le Azioni Residue indicate in una Richiesta di Vendita saranno vincolate alla procedura. Pertanto, sino alla data di pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto, gli Azionisti Richiedenti potranno esercitare i diritti patrimoniali e amministrativi relativi a tali Azioni

Residue, che resteranno nella titolarità degli stessi Azionisti Richiedenti. Tuttavia, nel medesimo periodo, gli Azionisti Richiedenti non potranno cedere o altrimenti trasferire alcuna di tali Azioni Residue.

Le Richieste di Vendita sono irrevocabili.

### **3.4 Data di pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto e trasferimento della titolarità delle Azioni Residue all'Offerente**

Il pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto sarà effettuato dall'Offerente in denaro il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita e, pertanto, il 26 febbraio 2021 (la "**Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto**"). Il Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto sarà versato dall'Offerente all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, che trasferirà i fondi agli Intermediari Depositari per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli Azionisti Richiedenti nelle Richieste di Vendita.

L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme siano state trasferite all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni. Resta ad esclusivo carico degli Azionisti Richiedenti il rischio che l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento.

## **4. RICOSTITUZIONE DEL FLOTTANTE E DIRITTO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 111 DEL TUF**

In coerenza con quanto indicato al Paragrafo A.7 del Documento di Offerta, l'Offerente potrà procedere, successivamente all'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF, al ripristino del flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni.

Tale decisione verrà resa nota al mercato nel comunicato con il quale sarà indicato l'esito dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF.

Al riguardo, per l'ipotesi in cui – dopo aver adempiuto all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF – l'Offerente decida di non ripristinare il flottante successivamente all'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF, il medesimo Offerente ha già dichiarato nel Documento di Offerta l'intenzione di avvalersi del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF sulle eventuali Azioni dell'Emittente ancora in circolazione.

## **5. DELISTING**

Si rammenta che, in conformità a quanto indicato ai Paragrafi A.7 e G3 del Documento di Offerta, in caso di mancato ripristino del flottante a seguito dell'adempimento dell'Obbligo

di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF e di esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF, Borsa Italiana disporrà il Delisting, ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF.

\* \* \* \*

Il Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni dell'Offerta, è pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente ([www.techedgegroup.com](http://www.techedgegroup.com)).

\* \* \* \*

*Il presente comunicato stampa è stato diffuso da Techedge S.p.A. su richiesta di Temistocle S.r.l.*

**IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE.**

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni di Techedge. L'Offerta è promossa in Italia in quanto le Azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, fatto salvo quanto segue, la stessa è soggetta agli obblighi informativi e ai requisiti procedurali previsti dalla legge italiana.

L'Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti, in Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro paese in cui tale Offerta o l'adesione alla stessa sia in contrasto con la normativa in materia di strumenti finanziari vigente in tale paese o non sia consentita in assenza di registrazione, autorizzazione o deposito presso le competenti autorità (tali paesi, inclusi Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia, collettivamente, i "Paesi Esclusi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi, né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo. Non è stata né sarà intrapresa alcuna azione per rendere l'Offerta possibile in uno qualsiasi dei Paesi Esclusi.

Non è consentito inviare, trasmettere o in altro modo distribuire, direttamente o indirettamente, nei Paesi Esclusi, alcuna copia del presente comunicato, o parti dello stesso, né alcuna copia di qualsiasi documento emesso dall'Offerente in futuro in riferimento all'Offerta. Chiunque riceva tali documenti si asterrà dal distribuirli, trasmetterli o inviarli nei Paesi Esclusi. Il presente comunicato stampa così come tutti gli altri documenti emessi dall'Offerente nell'ambito dell'Offerta non costituiscono né possono essere interpretati come un'offerta di acquisto o come un invito a vendere strumenti finanziari indirizzati a soggetti statunitensi (c.d. "U.S. Persons", come definite nello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato) o a soggetti residenti nei Paesi Esclusi. Nessuno strumento potrà essere offerto o venduto nei Paesi Esclusi salvo che siano state preventivamente ottenute le autorizzazioni richieste dalle applicabili disposizioni di legge di tali Paesi Esclusi

ovvero vi sia una deroga alle medesime disposizioni. L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. L'Offerente non potrà essere ritenuto responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette limitazioni.



Fine Comunicato n.2148-3

Numero di Pagine: 9